

IV LEGISLATURA

CCXCI SEDUTA

26 NOVEMBRE 1964

no Serra - Covacivich - Usai - Casu alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

I lavori del Consiglio proseguiranno domani alle ore 10 e 30.

La seduta è tolta alle ore 19 e 50.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI
Il Direttore
Avv. Marco Diliberto

Stabilimento Tipografico Editoriale G. Fossataro - Cagliari
Anno 1964

CCXCII SEDUTA

VENERDI' 27 NOVEMBRE 1964

Presidenza del Presidente CERIONI
indi
del Vicepresidente SOTGIU GIROLAMO

I N D I C E

Congedi	6577
Disegno di legge: «Norme per la esecuzione di opere pubbliche». (140) (Continuazione della discussione e approvazione):	
RAGGIO	6583
COVACIVICH	6584-6589-6600
SERRA	6584
ZUCCA	6585-6592-6598-6600
SPANO, Assessore ai lavori pubblici	6586-6594-6599-6602
CONGIU	6587-6601
PERALDA	6589
DETTORI	6589
COIS	6597
(Votazione segreta)	6607
(Risultato della votazione)	6607
Interrogazioni (Annunzio)	6577
Interrogazioni (Svolgimento):	
ABIS, Assessore al lavoro e pubblica istruzione	6578
PAZZAGLIA	6578
GHIRRA	6579
MANCA	6580-6581
COTTONI, Assessore ai trasporti e turismo	6582
ATZENI LICIO	6583

La seduta è aperta alle ore 10 e 50.

ASARA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. L'onorevole Bagedda ha chiesto congedo per dieci giorni per motivi di salute. Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ASARA, Segretario:

«Interrogazione Manca, con richiesta di risposta scritta, sulla grave situazione degli insegnanti elementari e degli insegnanti di disegno e applicazione tecnica». (1297)

«Interrogazione Manca sulla istituzione di corsi popolari». (1298)

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione Pazzaglia all'Assessore al lavoro. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

«per conoscere se, di fronte all'ulteriore ritardo da parte della Società Mineraria Car-

bonifera Sarda nel pagamento dei salari e di fronte al grave stato di disagio che tale ritardo provoca, non ritenga di dover svolgere un deciso intervento al fine di porre fine a tali gravi inadempienze da parte della stessa Carbosarda. Il sottoscritto fa presente che, dopo gli affidamenti annunciati in ordine all'indennizzo della stessa Carbosarda da parte dell'ENEL, appare oltretutto incomprensibile come la stessa società non reperisca, attraverso il credito, i mezzi necessari per far fronte puntualmente ai suoi impegni con il personale. La presente interrogazione ha carattere di urgenza». (1154)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore al lavoro e pubblica istruzione ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

ABIS (D.C.), *Assessore al lavoro e pubblica istruzione*. Le cause del ritardo nei pagamenti dei salari da parte della Carbosarda erano da ricercarsi nella situazione del mercato finanziario italiano che negli ultimi mesi si è chiaramente manifestato a tutti gli operatori economici. La Carbosarda, a tutt'oggi, ha adempiuto al pagamento dei salari, fatta eccezione di un breve periodo che coincide con quello delle ferie estive in cui, ovviamente, le operazioni risultano più difficili.

Il ricorso al credito ordinario, con riferimento all'indennizzo da parte dell'ENEL, non era allora possibile non essendo ancora pubblicato il decreto di esproprio dei cespiti in favore dell'ENEL e, in conseguenza, gli stessi non sono stati determinati secondo quanto previsto dalle norme applicative della legge di nazionalizzazione dell'energia elettrica. Tale operazione finanziaria può oggi essere risolta in contropartita di documenti ufficiali perché è intesa appunto come sconto di un credito da trasferire; in mancanza di un atto ufficiale non era possibile in quel momento perfezionare alcuna operazione finanziaria. Oggi credo che la situazione sia superata appunto a seguito della pubblicazione del decreto di nazionalizzazione della Carbosarda.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Pazzaglia per dichiararsi se è soddisfatto.

PAZZAGLIA (M.S.I.). La interrogazione, presentata con carattere di urgenza il 27 maggio di quest'anno, evidentemente deve ritenersi quasi superata, per cui non mi resta che prendere atto delle dichiarazioni dell'Assessore. Sarebbe, in realtà, veramente grave se la interrogazione avesse ancora carattere di attualità a sei mesi dalla sua presentazione. Debbo far presente, però, che qualche ritardo, non grave come quello che è stato segnalato nell'interrogazione, ancora si verifica; mi permetto, nella occasione, di pregare la Giunta, non soltanto l'Assessore qui presente, di voler dare, per lo meno alle interrogazioni che hanno carattere di urgenza, una risposta tempestiva, altrimenti le interrogazioni non sono più uno strumento utile e necessario; diventano un documento inutile, che giace, che si ferma ed al quale la Giunta dà evasione soltanto quando lo ritiene opportuno, non per il carattere urgente che esso riveste ma per sue valutazioni, senza così soddisfare le esigenze (che non sono nostre, dei consiglieri, ma sono di opinione pubblica molto spesso) di una adeguata e tempestiva conoscenza di atteggiamenti, di decisioni e di iniziative dell'Amministrazione.

PRESIDENTE. Segue una interrogazione Ghirra - Urraci - Raggio agli Assessori alla agricoltura e foreste e al lavoro e pubblica istruzione. Se ne dia lettura.

ASARA, *Segretario*:

«per sapere: a) se sono a conoscenza che l'Ente del Flumendosa ha, da alcuni giorni, sospeso i lavori di irrigazione nella zona Samassi-Serramanna, provvedendo anche al licenziamento di tutti i lavoratori addetti, in numero di 150 circa; b) quale azione abbiano svolto o intendano svolgere, con la richiesta urgenza, presso la Direzione dell'Ente perché siano ripresi immediatamente i lavori e riassunte le maestranze addette agli stessi, stan-

te il grave danno economico e sociale derivante dall'improvviso provvedimento, quanto meno anacronistico in fase di attuazione del Piano di rinascita. La presente interrogazione è urgente». (1189)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore al lavoro e pubblica istruzione ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

ABIS (D.C.), Assessore al lavoro e pubblica istruzione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il licenziamento dei lavoratori occupati nella zona di Samassi-Serramanna si riferiva ai lavori di costruzione del canale ripartitore principale sud-est, 1° tronco 1° lotto, per l'irrigazione del Campidano, per l'importo netto di lire 645.808.714. Per questi lavori venne redatta dall'Ente Autonomo del Flumendosa una perizia suppletiva, riguardante il completamento dell'opera, inviata all'approvazione della Cassa per il Mezzogiorno, finanziatrice dei lavori stessi. Nelle more di tale approvazione, l'impresa appaltatrice significò di non poter proseguire i lavori avendo raggiunto l'importo previsto in contratto. La Cassa per il Mezzogiorno ha, nel giugno scorso, autorizzato in via d'urgenza la prosecuzione dei lavori fino al sesto quinto di appalto e, recentemente, approvata la perizia suppletiva per complessive lire 178.694.000, ha autorizzato la esecuzione dei maggiori lavori oltre il quinto. La situazione è stata, pertanto, risolta con la riassunzione delle maestranze addette ai lavori sopradescritti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Ghirra per dichiarare se è soddisfatto.

GHIRRA (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, evidentemente l'Ente autonomo del Flumendosa, nel fornire le notizie all'onorevole Assessore, ha voluto diluire il problema specifico che noi ponevamo con la interrogazione nel quadro del programma dei lavori che l'Ente stesso avrebbe dovuto realizzare. A noi risulta che le maestranze allora licenziate non sono state riassunte e che

i lavori cui l'onorevole Assessore ha accennato non sono in corso. Per cui, pur prendendo atto della buona volontà dell'Assessore, io non posso assolutamente dichiararmi soddisfatto.

Il problema è più vasto, più generale. L'Ente autonomo del Flumendosa, in effetti, nella sezione «riforma agraria», ha da parecchio tempo cessato totalmente ogni e qualunque attività. Questa è la situazione; e in quel quadro rientrava il provvedimento che ha interessato i 150 lavoratori cui si riferiva l'interrogazione. Ritengo che l'Assessore debba ulteriormente interessarsi della questione per accertare e verificare se quanto affermato dall'Ente Autonomo del Flumendosa corrisponde ad una situazione reale, di fatto, che ci tranquillizzi sia in relazione al completamento dei lavori, pur necessari ed importanti nel quadro dello sviluppo agricolo, sia in relazione all'occupazione operaia.

PRESIDENTE. Segue una interrogazione Manca agli Assessori al lavoro e pubblica istruzione e all'agricoltura e foreste. Se ne dia lettura:

ASARA, Segretario:

«in ordine alla situazione verificatasi nel comprensorio del Lixia, a seguito della presunta situazione fallimentare nella quale si trova la Ditta Gandini e Vandoni. In particolare chiede di sapere se non ritengono opportuno promuovere azione tempestiva nei riguardi dell'ETFAS, stazione appaltante, perchè conduca in economia i lavori di canalizzazione, in appalto alla Gandini e Vandoni, onde assicurare la prosecuzione dei lavori, nell'interesse della popolazione della zona che trae fonti di reddito e di occupazione dalla prosecuzione di quei valori. Inoltre per segnalare l'esigenza di un possibile intervento dell'Assessorato dell'agricoltura nei riguardi dell'ETFAS perché in occasione di appalto di opere sia più vigilante nei riguardi delle imprese che concorrono alla gara di appalto». (672)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore al lavoro e pubblica istruzione ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

ABIS (D.C.), Assessore al lavoro e pubblica istruzione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è noto il comprensorio di bonifica montana per la trasformazione fondiaria e agraria del bacino del Lixia, costituito con la legge 16 maggio del 1956, numero 501, comprende il bacino imbrifero del Lixia ed il bacino imbrifero del Vignola, del Rio San Giovanni, del Padrongianus e del Basso Coghinias, ed interessa l'intero territorio dei Comuni di Tempio, Olbia, La Maddalena, Santa Teresa di Gallura, Luras, Calangianus, Bortigadas, Arzachena e Luogosanto. A norma dell'articolo 22 della legge 21 ottobre 1950, numero 841 (in base alla quale nei comprensori di bonifica montana in cui non siano costituiti consorzi fra i proprietari gli enti di riforma fondiaria assumono tutte le iniziative di compiti in materia di bonifica), all'ETFAS, con decreto del 27 ottobre 1956, del Ministro per l'agricoltura e foreste, furono affidate le funzioni dei consorzi di bonifica montana nel comprensorio del Lixia. Per la realizzazione delle opere previste dal piano generale di bonifica, l'ETFAS ha creato due uffici: un ufficio speciale del Lixia con sede in Cagliari e un ufficio esecuzione lavori del Lixia con sede in Olbia.

Le opere di interesse generale attualmente in corso sono: 1) il canale adduttore delle acque che, partendo dal serbatoio del Lixia con frequenti tratti in galleria e con opere d'arte notevoli, immette le acque nelle piane di Arzachena e di Olbia; 2) la rete di distribuzione irrigua, che dovrà distribuire le acque condotte maestre secondarie e terziarie nelle varie aziende; 3) la strada Arzachena-Bassacutena, che raccorda le due arterie Tempio-Palau e Olbia-Palau, permettendo il collegamento del vasto comprensorio ai porti di Olbia, Palau e Cannigione. La realizzazione del canale adduttore delle acque fu affidata, mediante gara d'appalto, all'impresa Gandini e Vandoni. Infatti, il Ministero per l'agricoltura e foreste, dal quale sono finan-

ziate per la quasi totalità tutte le opere, con i decreti di concessione dei lavori ha prescritto, sotto comminatoria di decadenza, che gli stessi vengano appaltati o liquidati col sistema misura osservando tutte le prescrizioni di legge sui lavori pubblici. Qualora la Gandini-Vandoni si renda inadempiente, circostanza ritenuta, però, attualmente poco probabile, l'ETFAS, ai sensi dell'articolo 40 della legge 20 marzo 1965, numero 2248, sui lavori pubblici, può rescindere il contratto di appalto in danno dell'impresa e procedere alla esecuzione d'ufficio. Questa procedura comporta il riappalto delle opere e l'esecuzione di quelle in amministrazione diretta in alternativa.

Nella fattispecie, il caso meno probabile o, per meglio dire, il meno possibile, è quello dell'esecuzione dei lavori in economia, in quanto l'ETFAS, Ufficio speciale esecuzione dei lavori del Lixia, non ha un'organizzazione adeguata comprendente personale tecnico specializzato ed una sufficiente attrezzatura cantieristica. Infatti l'ETFAS, per economia di tempo e di denaro pubblico, ha affidato, con tutti i mezzi a propria disposizione, la ditta Gandini-Vandoni perchè riprenda i lavori col pieno ritmo e adotterà i provvedimenti più confacenti al caso qualora l'impresa non rispetti gli impegni assunti contrattualmente. Nulla lascia però prevedere, almeno fino a questo momento, che l'impresa Gandini-Vandoni non porti a termine i lavori di cui ne ha già eseguito il 60 per cento circa.

Anche questa risposta era stata preparata parecchio tempo fa, per cui questa situazione penso possa ritenersi già superata.

PRESIDENZA
DEL VICEPRESIDENTE SOTGIU GIROLAMO

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Manca per dichiarare se è soddisfatto.

MANCA (P.C.I.). Prendo atto della risposta dell'Assessore, anche perchè le questioni poste nell'interrogazione sono da ritenersi ormai superate. Ma sottolineo il fatto che è indispensabile che l'ETFAS e gli altri enti

che appaltano dei lavori inseriscano nei contratti determinate misure cautelative che consentano, quando l'impresa non appaltatrice non adempie ai suoi compiti, di intervenire con maggiore celerità perché l'opera appaltata possa essere compiuta entro un periodo di tempo il più breve possibile.

PRESIDENTE. Segue una interrogazione Manca all'Assessore al lavoro e pubblica istruzione. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

«per sapere quali provvedimenti intende promuovere in ordine all'agitazione sindacale e allo sciopero del personale infermieristico dipendente dal Policlinico sassarese. I motivi dello sciopero e dell'agitazione, come risulta al sottoscritto interrogante, appaiono chiaramente legittimi. Si tratta infatti: a) del licenziamento arbitrario di quattro persone tra le quali un dirigente sindacale per fatti collegati alle funzioni di sindacalista; b) della richiesta relativa al miglioramento del trattamento economico, attualmente fissato dall'Amministrazione in 18.500 lire mensili per le donne e in 25.000 lire per gli uomini; c) del mancato pagamento delle festività nazionali e infrasettimanali; d) della determinazione dell'orario di lavoro che raggiunge oggi le 12-13 ore giornaliere. Dai motivi dello sciopero appare evidente il grave disagio dei lavoratori e le responsabilità dell'Amministrazione della casa di cura». (1019)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore al lavoro e pubblica istruzione ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

ABIS (D.C.), Assessore al lavoro e pubblica istruzione. L'amministrazione del Policlinico sassarese non ha licenziato del personale; anzi, a seguito dell'approntamento di una nuova corsia, sono stati assunti un infermiere diplomato e due generiche. Tra la Direzione del Policlinico ed il personale dipendente è stato raggiunto un accordo con il quale si è riconosciuto un aumento salariale che

varia a seconda delle qualifiche. Detto accordo verrà applicato non appena l'INAM avrà deciso sull'accoglimento o meno della richiesta di maggiorazione della retta individuale di ricovero presentata dalla Direzione del Policlinico sassarese il 10 gennaio di quest'anno. In virtù del suddetto accordo, a far data dal 1° luglio del 1964 la quota relativa al vitto ed all'alloggio viene corrisposta in denaro, in ragione di lire 800 giornaliere. Per quanto riguarda le festività nazionali e infrasettimanali e l'orario di lavoro, l'organo di sorveglianza ha assicurato che la Direzione del Policlinico osserva quanto previsto dal vigente contratto nazionale di lavoro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Manca per dichiarare se è soddisfatto.

MANCA (P.C.I.). Onorevole Assessore, non posso assolutamente dichiararmi soddisfatto della sua risposta in quanto i motivi che originarono la vertenza sindacale di cui all'interrogazione sono in parte validi ancora oggi. Noi chiediamo un intervento dell'Assessorato al lavoro per normalizzare la situazione al Policlinico sassarese in modo che là si applicasse, ad esempio, il trattamento normativo ed economico che viene praticato dall'Ospedale civile. Al Policlinico siamo piuttosto lontani da un trattamento di quel tipo.

Vi sono, poi, aspetti dell'attività di questa casa di cura che vanno posti in evidenza, perché investono direttamente gli organi dello Stato. Vi è, ad esempio, all'interno una facoltà della Università di Sassari che ha alle sue dipendenze personale del Policlinico. Ora, il personale delle varie facoltà della Università di Sassari o di altre città ha un trattamento del tutto particolare, pressoché analogo a quello dei dipendenti dello Stato, o, nel caso specifico di Sassari, dove la facoltà di medicina è insediata nella Clinica Universitaria gestita dall'Ospedale civile, ha un trattamento economico normativo che è confacente al trattamento praticato su scala nazionale. Così non è al Policlinico e pertanto bisogna condurre un'azione ben precisa e specifica; si

tratta cioè di intervenire, con gli strumenti in possesso della pubblica amministrazione, perché a quel personale venga attribuito il trattamento economico e normativo praticato per i dipendenti ospedalieri delle altre case di cura esistenti nella città ed in modo particolare per i dipendenti dell'Ospedale civile e per quelli delle Cliniche universitarie che sono in gestione all'Ospedale civile.

Nel ribadire la mia insoddisfazione sono convinto che lo stesso Assessore non può ritenersi soddisfatto. E' chiaro, infatti, che a lui sono giunte informazioni provenienti da una parte che ha interesse a mettere in evidenza un determinato trattamento non corrispondente al trattamento dovuto. (*Interruzioni*).

E' vero, c'è stato un compromesso. E' chiaro che l'organizzazione sindacale, ad un certo momento, giunge a certi compromessi. Riesce cioè a far mantenere in piedi il rapporto di lavoro tra l'Azienda e i dirigenti sindacali minacciati di licenziamento, ottiene anche il miglioramento economico, ma non per questo la situazione si è normalizzata e non per questo noi possiamo ritenerci soddisfatti. E' un passo avanti, non c'è dubbio; è stato introdotto un elemento di ordine; l'attività sindacale sarà svolta nei limiti della forza contrattuale dei lavoratori; ma gli è che al Policlinico sassarese il trattamento economico e normativo dei dipendenti è notevolmente inferiore nel suo complesso al trattamento che viene praticato nei riguardi dei dipendenti dell'Ospedale civile. Ed è in questo senso, soprattutto, che l'interrogazione è stata presentata e si è richiesto l'intervento dell'Assessore al lavoro.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione Congiu - Atzeni Licio all'Assessore al lavoro e pubblica istruzione. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

«per sapere quali provvedimenti o quali iniziative intenda prendere per tutelare i dipendenti della Società "Columbus", concessionaria dei servizi di Gran Turismo in Sar-

degna, a cui non vengono corrisposte regolarmente e puntualmente le retribuzioni, e a cui non vengono riconosciuti alcuni istituti previsti dal contratto collettivo di lavoro (aumenti, orario di lavoro, ferie, etc.) e dalle leggi sulle assicurazioni obbligatorie». (1200)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ai trasporti e turismo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

COTTONI (P.S.D.I.), Assessore ai trasporti e turismo. In seguito all'intervento effettuato dall'organo di controllo, la Società «Columbus» ha provveduto a liquidare le competenze salariali e gli assegni familiari maturati nei mesi di marzo e aprile ed a corrispondere acconti pari al 50 per cento del totale dovuto per il mese di maggio 1964. Sono state ricevute assicurazioni che le competenze ancora dovute saranno quanto prima regolarizzate.

La mancata concessione al personale degli aumenti di cui alla tabella in vigore dal 1° luglio 1963, trattandosi di miglioramenti economici non previsti dal contratto collettivo di lavoro del 20 maggio 1959, non può essere oggetto di intervento da parte degli organi preposti alla vigilanza. La questione è, comunque, in corso di esame unitamente alla situazione di tutte le altre aziende concessionarie di autolinee in Sardegna, che non intendono applicare, nei confronti del personale, il trattamento economico previsto dalle citate tabelle, motivando la inosservanza con l'assoluta impossibilità di far fronte a qualsiasi ulteriore aggravio finanziario.

L'orario di lavoro del personale viaggiante è quello stabilito dalla legge 14 febbraio 1958, n. 138: 8 ore giornaliere e 48 settimanali. Il riposo giornaliero ininterrotto minimo, nel caso più sfavorevole, è di ore 10 e 30 circa. L'articolo 7 della succitata legge stabilisce che la durata del riposo non deve essere in alcun caso inferiore alle 9 ore. Pertanto, il personale viaggiante della Società «Columbus», destinato a rotazione nelle diverse linee, compie un periodo medio di guida di ore 7 e 25 con interruzioni superiori ad

un'ora dopo cinque ore di guida, ed un riposo ininterrotto medio di oltre 11 ore. Esaminata la situazione del personale dipendente, è stato accertato che 8 dipendenti non hanno goduto di tutte le giornate di ferie previste dal contratto collettivo di lavoro della categoria. L'organo di vigilanza ha diffidato l'Azienda affinché conceda o paghi, ai lavoratori aventi diritto, le ferie non godute nell'anno 1963.

Tutti i lavoratori dipendenti dalla «Colombus» risultano regolarmente registrati nei libri paga e matricola. I contributi dovuti alla Previdenza sociale e all'INAM non risultano versati dal 1° aprile 1963 e il titolare dell'Azienda è stato sollecitato, con diffida, a regolarizzare la posizione assicurativa dei singoli dipendenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Licio Atzeni per dichiarare se è soddisfatto.

ATZENI LICIO (P.C.I.). Prendo atto della risposta dell'onorevole Assessore, che ha fatto un quadro assai ricco delle numerose violazioni della Società «Colombus» nei confronti dei propri dipendenti. Io invito l'onorevole Assessore a voler procedere, con la più grande decisione, nei confronti di Società come la «Colombus» che, se non vado errato, ricevono dei contributi dalla Regione. La richiesta dell'applicazione e del rispetto degli accordi contrattuali, anche per quanto concerne gli orari di lavoro e le ferie, deve essere uno dei principi su cui basare la concessione dei contributi regionali. Per cui io richiamo l'attenzione dell'Assessore su questo punto: le Società sovvenzionate dalla Regione debbono essere richiamate in modo drastico al rispetto degli accordi e dei contratti sindacali, pena la decadenza delle sovvenzioni medesime.

Continuazione della discussione e approvazione del disegno di legge: «Norme per la esecuzione di opere pubbliche». (140)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno

di legge: «Norme per l'esecuzione di opere pubbliche».

Poiché il Consiglio si è pronunciato favorevolmente per il passaggio alla discussione degli articoli, se ne inizia la discussione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

ASARA, Segretario:

Art. 1

L'art. 11 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4 è sostituito dal seguente:

«Per essere ammessi ai benefici previsti dalla presente legge gli enti locali interessati devono presentare domanda all'Assessorato regionale ai lavori pubblici. L'Amministrazione regionale assume tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione delle opere.

L'imposta di consumo sui materiali da costruzione resta a carico degli enti richiedenti le opere».

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo a firma Raggio - Sotgiu Girolamo - Cois. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

«Alla fine dell'articolo aggiungere il seguente comma: "Le direttive e i criteri cui è tenuto l'Assessore ai lavori pubblici nell'applicazione della presente legge saranno definiti e annualmente sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale, in una relazione allegata al progetto di bilancio della Regione Sarda"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Raggio per illustrare questo emendamento.

RAGGIO (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, già durante la discussione generale ho sostenuto che questo provvedimento deve essere collocato nel quadro di una programmazione anche nel settore dei lavori pubblici; solo così è possibile ovviare a quegli inconvenienti cui i relatori stessi han fatto

cenno: c'è, ad esempio la tendenza degli enti locali a scaricare sulla Regione le loro richieste alleggerendo lo Stato, e anche, in qualche caso, la tendenza degli enti locali, non impegnati più finanziariamente neppure per le quote a loro carico, a presentare richieste sproporzionate alle loro reali esigenze. E' fuori di dubbio che si può ovviare a questi inconvenienti solo nel quadro di una programmazione delle opere pubbliche, basato sull'accertamento dei bisogni delle popolazioni e dei Comuni, che stabilisca anche competenze, limiti, campi di intervento sia dello Stato sia della Regione.

L'emendamento tende appunto ad impegnare l'Amministrazione regionale a presentare quelle direttive e quei criteri che sono direttamente a base di una programmazione nel settore delle opere pubbliche per l'applicazione della presente legge; direttive e criteri che noi riteniamo debbano essere sottoposti annualmente alla approvazione del Consiglio in una relazione allegata al progetto di bilancio della Regione Sarda. Ripeto, questo emendamento consentirebbe, in concreto, di affrontare, nel quadro delle direttive elaborate e definite anno per anno, l'intervento regionale nel settore delle opere pubbliche in termini di programmazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Covacivich. Ne ha facoltà.

COVACIVICH (D.C.). Noi pensiamo che un impegno di questo genere, sul quale non abbiamo niente da ridire, debba essere assunto dall'Amministrazione regionale non soltanto per questa legge ma per tutte le leggi regionali, per tutti gli impegni di bilancio. Ora, se questo si vuol fare, noi lo possiamo fare quando vogliamo. Presentiamo una mozione, votiamo poi un ordine del giorno e impegniamo la Giunta a presentare, insieme con la relazione annuale di bilancio, i criteri di applicazione delle leggi e quindi del bilancio stesso. Conseguentemente io sarei contrario, e credo che anche il mio Gruppo sia di questo avviso, ad inserire soltanto in questa legge questo impegno. Comunque, ci rimettia-

mo a quello che l'Amministrazione dice di voler fare e di poter fare. Se la Giunta lo accetta, noi lo voteremo; però, ripeto, non vorrei che si creasse domani, per questa legge, una situazione di inapplicabilità, che cioè non fossero preparati o non fossero pronti lo schema e i criteri di applicazione della legge. Comunque, sentiamo prima che cosa pensa la Giunta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Sono dello stesso parere del collega Covacivich, ma per altri motivi. Premetto, anzitutto, che bisogna fare una distinzione tra piani e programmi in genere in base ad un criterio non esclusivamente economico ma anche, come in questo caso, giuridico-politico. I piani sono ciò che comprende il complesso di indirizzi in generale, tutto ciò che riguarda orientativamente, anche nell'esecuzione pratica, una determinata materia, mentre i programmi sono fondati sui piani e riguardano le singole opere dopo ricevuto l'indirizzo dai piani.

Fatta questa premessa, mi richiamo all'articolo 4 delle Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, D.P.R. 19 maggio 1949, numero 250, che è legge para-costituzionale, se non costituzionale, il quale dice: «oltre le funzioni legislative regolamentari di cui all'articolo 27 dello Statuto speciale per la Sardegna, sono di competenza del Consiglio regionale: a) la formulazione di voti e proposte di leggi al Parlamento; b) la approvazione del bilancio preventivo e degli storni da un capitolo all'altro del bilancio stesso, nonché del conto consuntivo; c) l'istituzione di tributi regionali di cui all'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna; d) l'approvazione dei piani di opere pubbliche di competenza della Regione e dei finanziamenti relativi...». Parla di piani, non parla di programmi, perché, evidentemente, i programmi sono di competenza dell'esecutivo, sia pure con il controllo del Consiglio e gli indirizzi che il Consiglio regionale vorrà dare volta per volta. Ma la responsabilità è dell'esecutivo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che al fondo del dissenso, a mio parere apparente, ci sia una interpretazione errata dell'emendamento proposto.

Io premetto che concordo col collega Covacovich, quando afferma che quanto si propone con l'emendamento non dovrebbe valere solo per i lavori pubblici, ma per tutti i settori di competenza regionale. Intanto perché, direi, è nella logica dei fatti che così avvenga; i rapporti tra esecutivo e legislativo comportano anche che il legislativo sia, per lo meno, informato con un minimo di particolari (e qui parliamo di direttive e criteri) su ciò che la Giunta intende fare annualmente per spendere i fondi di bilancio. Purtroppo, dobbiamo dire, finora questo è stato fatto solo da qualche Assessore, di cui potremo citare anche il nome, che nel bilancio ha indicato abbastanza chiaramente le direttive fondamentali che intende seguire anno per anno, mentre altri (non parlo di questa Giunta soltanto ma anche di altre Giunte) nel bilancio dicono poco e niente, per cui il Consiglio stanza i fondi e poi tutto è lasciato alla iniziativa dell'Amministrazione. Ma vi è un'altra osservazione da fare: oggi c'è anche l'obbligo del coordinamento della spesa in tutti i settori del Piano di rinascita. Per cui è logico sapere, proprio attraverso una relazione allegata al bilancio, come questo coordinamento avviene, altrimenti se ne parla, ma senza costruito. Un'ultima osservazione e rispondo al collega Serra: nell'emendamento non è detto che il Consiglio debba approvare programmi e, tra l'altro, la parola «programma» neanche c'è. L'emendamento dice: «... Le direttive e i criteri cui è tenuto l'Assessore ai lavori pubblici nell'applicazione della presente legge saranno definiti e annualmente sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale, in una relazione allegata al progetto di bilancio della Regione Sarda».

SERRA (D.C.). La legge parla chiaro.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Parla di direttive e di criteri, non parla delle singole opere da fare.

SERRA (D.C.). Parla di piani.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Scusa Serra, quello che tu dici per l'articolo che hai letto, è un obbligo già fissato nelle Norme di attuazione. Ma nulla vieta al Consiglio di stabilire altri obblighi per l'Amministrazione regionale. Noi facciamo le leggi che obbligano i singoli cittadini; a maggior ragione queste leggi obbligano l'Amministrazione regionale. Ora, il problema è di sostanza: riteniamo sia o no utile (e qui sono d'accordo con Covacovich) che questo avvenga? Siamo evidentemente d'accordo. Riteniamo utile che questo avvenga solo per i lavori pubblici? No. Non siamo d'accordo. Siamo d'accordo che avvenga per tutti. Ma nulla toglie che si inizi oggi con i lavori pubblici, profittando dell'occasione offerta da questo provvedimento. Non credo che l'Assessore si dolga di questo. E del resto dobbiamo tutti dargli atto di aver egli denunciato con estrema chiarezza, al momento del suo insediamento, che purtroppo uno dei mali dell'Isola è che troppe opere si iniziano senza che poi vengano portate a termine. Tu caro Serra, sei al corrente di questo e molte volte lo hai lamentato (e tutti lo abbiamo lamentato, perché nessuno ha interesse a spendere i quattrini a metà e poi non completare l'opera).

Un criterio da seguire l'Assessore lo aveva annunciato, ma non so in che misura sia stato applicato. Era il criterio di completare le opere iniziate e non iniziarne delle nuove. Può darsi che alle intenzioni bellicose dell'inizio siano poi seguite delle ritirate tattiche e strategiche, per cui, in realtà, non tutto è andato come l'Assessore prevedeva, evidentemente; ma il Consiglio doveva prenderne atto, una volta che in una relazione, e la relazione è approvata insieme al bilancio, è detto «i criteri con cui si spendono i quattrini»; è detto «i criteri», non «le singole opere», che non ci interessa (cioè, ci interesserebbe e l'Assessore facendocene conoscere ci farebbe un piacere); sono i criteri con cui nell'anno 1965 è impostata la spesa del bi-

lancio in questo settore che ci interessano. Le direttive e i criteri, non il programma, caro Serra. Perché io sono d'accordo con te che il programma è compito dell'esecutivo. Però io dico che un Assessore intelligente che volesse accattivarsi la simpatia del Consiglio, sottoporrebbe al Consiglio anche il programma, non ci perderebbe niente. Ma mi pare implicito sia obbligo dell'esecutivo far conoscere le direttive e i criteri che intende seguire nella spesa. Secondo me, fissando i mezzi, noi non facciamo altro che stabilire, per quel settore (e capiterà l'occasione di farlo per altri settori), un obbligo legislativo, in modo che la conoscenza delle direttive e dei criteri non dipenda dalla sensibilità dell'Assessore ma dalla legge. Quindi, visto sotto questo aspetto, e mi pare che non vi possano essere altre interpretazioni, credo che l'emendamento dovrebbe essere accettato anche dalla Giunta e quindi votato dal Consiglio.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore ai lavori pubblici.

SPANO (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sul concetto che ha ispirato i presentatori dell'emendamento, l'Amministrazione regionale ritiene di poter pienamente concordare, in quanto non ha alcuna difficoltà a sottoporre, al momento opportuno, all'esame e all'approvazione del Consiglio le direttive e i criteri cui si ispirerà per la formulazione del programma nel settore delle opere pubbliche, come anche in tutti gli altri settori. Io ritengo di poter affermare che il bilancio che verrà presentato quest'anno sarà articolato in modo tale che il Consiglio possa esprimere il suo parere proprio sulle direttive e sui criteri che dovranno regolare l'attività di tutti i settori, ai quali dovranno ispirarsi i relativi programmi. Premesso questo, però ci sembra di non poter accogliere la formulazione dell'emendamento che sembra voler imporre all'Assessore dei lavori pubblici un qualche cosa che di per sé verrà fatto per tutti i settori. Per cui noi lo accettiamo come

raccomandazione in quanto ne terremo certamente conto nella preparazione del nuovo bilancio ma, per le ragioni che sono state dette anche dall'onorevole Covacovich, riteniamo di non poterlo accettare e preghiamo i presentatori di ritirarlo in quanto la sua inclusione in questa legge porterebbe ad imporre soltanto ad un settore un obbligo, fissato in legge, a cui noi riteniamo di poter far fronte, appunto, con la presentazione del bilancio che sarà quest'anno articolato in modo diverso che nel passato, e consentirà al Consiglio di esprimersi liberamente e abbondantemente sulle direttive e sui criteri orientativi dei vari programmi.

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento insistono perchè venga mantenuto o lo ritirano?

RAGGIO (P.C.I.). Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Resta fissato che l'emendamento è accettato come raccomandazione. Si dia lettura dell'articolo 2.

ASARA, *Segretario*:

Art. 2

Gli enti locali interessati sono esonerati dalla restituzione all'Amministrazione regionale delle quote di spesa poste a loro carico:

- dall'art. 2 della legge regionale 8 marzo 1950, n. 12;
- dall'art. 6 della legge regionale 9 maggio 1951, n. 5;
- dall'art. 11 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4.

Le quote di spesa versate dagli enti locali ai sensi delle norme richiamate nel primo comma del presente articolo non sono ripetibili.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dalla data d'entrata in vigore delle singole leggi regionali indicate nel precedente primo comma.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura all'articolo 3.

ASARA, Segretario:

Art. 3

L'art. 12 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, è abrogato.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura all'articolo 3 bis.

ASARA, Segretario:

Art. 3 bis

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere gli oneri previsti a carico dei Comuni, delle Province e degli Ordinari Diocesani di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge 18 aprile 1962, n. 168.

L'impegno di cui sopra è assunto solo in caso di accertata impossibilità degli Enti interessati.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

Emendamento soppressivo totale Congiu - Raggio - Cois:

«L'art. 3 bis è soppresso».

Emendamento sostitutivo totale Puddu - Peralda - Zucca:

«L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, nei casi di accertata impossibilità dei Comuni e delle Province, gli oneri previsti a carico degli stessi enti di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge 18 aprile 1962, n. 168».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Congiu per illustrare il suo emendamento.

CONGIU (P.C.I.). Le ragioni che ci hanno indotto a presentare l'emendamento soppressivo sono implicitamente annunziate già in quella parte della relazione della seconda Commissione relativa all'obiezione analoga da noi fatta e dalla Commissione non accolta.

Questa nostra proposta si basa su una serie di considerazioni, la principale delle quali riguarda una questione di perequazione tra le varie amministrazioni, o meglio i vari enti, che potranno accedere alla legge. E' noto infatti che le difficoltà di accensione di mutui presso lo Stato, qualunque sia la legge che li consenta, nascono per i Comuni, le Province e, ritengo, anche gli ordinari diocesani, dalla mancanza di garanzie cosiddette delegabili, garanzie, cioè, reali e che assumono, per quanto riguarda i Comuni, le Province e, credo, gli ordinari diocesani, la forma di una garanzia che, per i Comuni e le Province, è la delegazione su certe entrate tributarie, ma non so quale garanzia reale possa essere fornita dagli ordinari diocesani. In questo tipo di mutui non esiste una garanzia sussidiaria dello Stato, perchè l'unica forma di garanzia sussidiaria è prevista per i mutui a copertura di disavanzo economico. Ciò significa che i Comuni e le Province che volessero accedere ai mutui concessi dallo Stato, in assenza di garanzie delegabili, non potrebbero accedervi. Nè esiste una norma della legislazione regionale che consenta la sussidiarietà della Regione ai Comuni e alle Pro-

vince per fornire allo Stato quelle garanzie delegabili che i Comuni o le Province non dovessero avere.

Nel caso in esame si verificherebbe pertanto questa anomalia: che i Comuni e le Province, in assenza di garanzie delegabili, non potrebbero accedere al mutuo, mentre per gli ordinari diocesani, che si trovassero nella stessa situazione interverrebbe la garanzia sussidiaria della Regione. A nostro parere questo determinerebbe una sperequazione o, se si vuole, un privilegio per certi enti a differenza di altri, che non è accoglibile.

A questa nostra obiezione si risponde che, in assenza di garanzie delegabili da parte dei Comuni e delle Province, l'articolo 13, primo comma, della legge 588, consentirebbe alla Regione l'assunzione degli oneri. Ma di oneri che dovrebbero essere assunti dai Comuni, che non potrebbero, in quanto privi di garanzie delegabili. Questa tesi avrebbe valore se la legislazione statale vigente prevedesse che un Comune, il quale non ha le garanzie necessarie per accedere al mutuo presso lo Stato, possa avvalersi della norma della legge 588, che fa intervenire, nell'assunzione degli oneri, la Regione. Ma ciò non è.

Voglio portare un esempio concreto: la Amministrazione comunale di Iglesias chiede un mutuo per la costruzione di un acquedotto, di una rete idrica; se ha garanzie delegabili lo Stato le dà il mutuo, se non ha garanzie delegabili lo Stato non le dà il mutuo. In questa seconda ipotesi, non accendendosi il mutuo, non si determinano oneri nei confronti del Comune che, conseguentemente, non potrebbe a sua volta scaricarli sulla Regione ai sensi del comma primo dell'articolo 13 della legge 588. Il che vuol dire che l'argomento portato contro il principio secondo cui si creerebbe una sperequazione o un privilegio, a seconda del punto di vista, è insostenibile.

Secondo me vi potrebbero essere due modi per risolvere la cosa e noi ne abbiamo scelto uno. C'è un altro modo, ma ora vi spieghiamo perché non l'abbiamo scelto. Se si vuole che coloro i quali possono accedere alle leggi dello Stato possano avere, in assenza

di loro proprie garanzie, la garanzia sussidiaria della Regione, si dice, estendiamo questa possibilità a tutti: Comuni, Province, ordinari diocesani. Io faccio parte di una Amministrazione, quella di Iglesias, che è benemerita nel campo della ricostruzione di chiese. Ne abbiamo ricostruite tre: San Francesco, la Chiesa di Valverde e adesso quella di Buoncammino. Anzi, alcune delle cose che sono state fatte ad Iglesias in campo ecclesiastico, sono dovute alla iniziativa dell'Amministrazione. Ma questa strada noi non la vorremmo scegliere. Perché? Perché questo significherebbe, in pratica, indurre i Comuni nella forte tentazione di non dar mai le garanzie delegabili. Si dice: ma si potrebbe ottenere una ricerca particolare, e così via. In realtà, i Comuni tenderebbero sempre a chiedere, a insistere, a premere, perché si abbia la garanzia sussidiaria della Regione. Ecco il motivo per cui noi abbiamo scelto l'altra strada, che è la strada attraverso la quale questo privilegio viene soppresso per tutti, non creando sperequazioni.

Resta l'ultimo quesito. Ma allora, gli ordinari diocesani, i quali, per una legge dello Stato, possono accedere a mutui, ma possono accedervi solo se o hanno proprie garanzie o le ottengono in via sussidiaria dai Comuni e dalle Province, dipenderebbero, in assenza di garanzie proprie, dalla volontà determinante dei Comuni e delle Province. Ciò è vero ed è possibile che l'ordinario diocesano non costruisca la chiesa perché non c'è la garanzia sussidiaria del Comune o della Provincia, ma questo è, senza dubbio, un caso estremamente più limitato dei numerosi Comuni e Province che non possono ottenere il mutuo dallo Stato perché ad essi non è possibile quella garanzia reale e delegabile che consente l'accensione del mutuo.

Io non vorrei, e ho finito, che questa parte del mio intervento venisse considerata come venata di una punta anticlericale; non è questa la nostra posizione. Quello che mi sembra invece venato di clericalismo è l'emendamento dell'onorevole Covacovich, il quale cerca e trova una strada che si, risolve il quesito, ma lo risolve creando una sperequazio-

IV LEGISLATURA

CCXCII SEDUTA

27 NOVEMBRE 1964

ne privilegiata che non è tollerabile nei confronti di uno Stato di diritto come quello che ci sognamo di aver costruito in Italia e che porrebbe i Comuni e le Province in una situazione effettivamente anormale. Io ritengo che la strada giusta, poiché gli edifici di culto sono compresi fra quelle opere pubbliche che la Regione può fare, sia quella di comprendere nelle direttive e nei criteri di applicazione della legge, nel programma di massima annualmente elaborato dall'Assessore, una percentuale di edifici di culto da costruirsi in Sardegna. Ciò taglierebbe la testa al toro e impedirebbe anche, a chi lo volesse, di pensare che questa nostra proposta ha significato meno che corretto, di difesa delle prerogative dei Comuni e delle Province.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Peralda per illustrare il suo emendamento.

PERALDA (P.S.I.). Signor Presidente, io non so se sia il caso di porre in prima votazione l'emendamento testè illustrato.

PRESIDENTE. Onorevole Peralda, a norma di Regolamento sarà messo in votazione per primo l'emendamento soppressivo.

PERALDA (P.S.I.). Perché in questo caso noi ritireremmo senz'altro anche il nostro emendamento. Questo volevo chiarire.

Noi concordiamo, in linea generale, con quanto ha detto l'onorevole Congiu; e qualora il suo emendamento non fosse accolto, riteniamo che l'articolo 3 *bis* debba andare corretto e modificato come da noi proposto, perché vi è una contraddizione in termini, soprattutto nella parte che statuisce che, in caso di accertata impossibilità degli enti interessati, l'impegno di cui all'articolo 3 *bis* è valido. Infatti se gli ordinari diocesani sono in grado di dare proprie garanzie, perciò stesso è evidente che non versano nel caso di accertata impossibilità perché, dando le garanzie per ottenere il mutuo della Cassa depositi e prestiti, con questo stesso gesto hanno dimostrato che non si trovano in condizioni di ac-

certata impossibilità a darlo. Se invece sono in condizioni di non poter dare le garanzie, avviene la surrogazione da parte dei Comuni e delle Province; e cioè, sono i Comuni e le Province che danno le garanzie alla Cassa depositi e prestiti. E' quindi inutile fare riferimento agli ordinari diocesani per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 18 aprile 1962, numero 168. Noi abbiamo allora inteso modificare la dizione nel senso che l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, nei casi di accertata impossibilità dei Comuni e delle Province, gli oneri previsti a carico degli stessi enti dalla legge citata. Riteniamo che così non si faccia altro che rendere più chiara e, dovrei dire, anche più coerente, la norma di legge in argomento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ho ascoltato con interesse gli interventi dei colleghi Congiu e Peralda. Devo dire che non riesco ad intendere completamente il senso dell'emendamento proposto dai colleghi Puddu - Peralda e Zucca, però voglio fare alcune considerazioni che mi sembrano abbastanza utili in risposta alle argomentazioni portate qui dal collega Congiu.

Noi ci troviamo di fronte ad un articolo che prevede l'assunzione da parte della Regione degli oneri che sono a carico dei Comuni, delle Province, ovvero delle Diocesi, ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 aprile 1962, numero 168. L'articolo 5 prevede, all'ultimo comma, che per i mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, la garanzia è prestata dai Comuni e dalle Province, ovvero dalle Diocesi, mediante vincolo di usufrutto di rendita consolidata, e così via. C'è una preoccupazione che mi sembra emergere dall'intervento del collega Congiu, ed è quella della possibilità che si crei una sperequazione tra i Comuni che vogliano eseguire opere pubbliche di altra natura ed i Comuni che vogliano eseguire opere pubbliche della natura contemplata dall'articolo 3 *bis*, cioè edifici di culto.

IV LEGISLATURA

CCXCII SEDUTA

27 NOVEMBRE 1964

Io credo che questa sperequazione non verrà a crearsi, cioè che questa possibilità temuta in realtà non esista, perché lo Stato si preoccupa di ottenere questa garanzia. Autorizzando lo Stato gli ordinari diocesani, che sono gli unici soggetti autorizzati ad intrattenere rapporti con la Cassa depositi e prestiti, a presentare progetti al Ministero dei lavori pubblici, ad ottenere poi il contributo trentacinquennale per la parte dello Stato, del 5 per cento per le Regioni del Mezzogiorno, questa sperequazione non può crearsi, perché le garanzie richieste hanno lo scopo di dare allo Stato la certezza che gli ordinari diocesani, od in loro vece i Comuni e le Province, restituiranno quella parte di oneri che deve essere sostenuta e che non è coperta da contributo statale. In realtà, che cosa accade? Che dando lo Stato un contributo del 5 per cento per 35 anni, si viene a coprire il 76,95 della spesa a carico degli ordinari diocesani (o dei Comuni o delle Province, in loro sostituzione). Anche se l'articolo 5, ultimo comma, indica come primi autorizzati a dare le garanzie Comuni e Province, e solo in terzo luogo indica le Diocesi, i Comuni e le Province dovranno versare in 35 anni anch'essi la parte residua di oneri.

Ma, si dice, vi sono le altre opere pubbliche. Che cosa accade per queste? Tutte le obiezioni sollevate in proposito avrebbero un loro fondamento se non esistesse la legge numero 588 che altro non è che una conferma, all'articolo 13, di disposizioni precedentemente emanate per alcune opere e per alcune Regioni del nostro Paese con la legge di proroga della Cassa per il Mezzogiorno. L'articolo 13 stabilisce che gli oneri a carico degli enti locali, per eseguire opere di interesse degli enti locali stessi e quelle che sono indicate nella legge numero 589, cioè nella legge Tupini, sono assunti dal Piano. Tale assunzione di oneri annulla completamente la esigenza della garanzia. Infatti, se noi esaminiamo la legislazione precedente in materia, legislazione operante e già convalidata dall'esperienza di questi anni, troviamo che l'articolo 7 della legge numero 634 stabilisce che l'assunzione da parte della Cassa degli oneri a carico dei Comuni, impegna la Cassa depositi

e prestiti a concedere il mutuo occorrente. Che bisogno avrebbe lo Stato di garanzie da parte degli enti locali, quando sa che vi è una legge che fa assumere alla Regione...

CONGIU (P.C.I.). Mi dia un esempio, in Sardegna, di operazione di questo genere.

DETTORI (D.C.). Onorevole Congiu, ecco, non per il Piano di rinascita, ma per la Cassa per il Mezzogiorno le potrei citare infiniti esempi. Gliene cito uno che conosco, perché me ne sono occupato abbastanza di recente. Ed è quello relativo alla costruzione di un edificio scolastico nel Comune di Bortigiadas. La Cassa per il Mezzogiorno (forse lei non ha esperienza di ciò, perché ha amministrato un Comune con popolazione superiore ai 10 mila abitanti) quando il Comune di Bortigiadas ha richiesto il mutuo, è intervenuta essa in rapporto diretto con la Cassa depositi e prestiti stabilendo l'assunzione degli oneri, e la Cassa depositi e prestiti, per legge, ha concesso senz'altro il mutuo; ed è stata la Cassa stessa, successivamente, ad intrattenere tutti i rapporti con le autorità statali e a garantire la esecuzione dell'opera, sollevando il Comune, una volta compiute tutte le procedure preliminari, da ogni e qualsiasi altro onere, da ogni e qualsiasi altra preoccupazione. Questo è un esempio. D'altronde, che significato avrebbe...

CONGIU (P.C.I.). In pratica aveva la capacità di fare questo?

DETTORI (D.C.). Onorevole Congiu, credo di essere stato abbastanza chiaro.

A che serve la delegazione dei Comuni? E che cosa è la delegazione? E' l'impegno di una parte delle entrate comunali (praticamente il congelamento di una parte delle entrate ordinarie, certe e continue per i Comuni) per far fronte ad un onere. Se l'onere viene meno perché lo assume la Cassa o la Regione qual beneficio trarrebbe il Comune dall'assunzione dell'onere da parte dello Stato o da parte del Piano? E a qual fine si dovrebbero conservare congelate queste entrate? Per-

ché lo Stato le congela? Facciamo il caso cioè della legge sull'edilizia scolastica: quando lo Stato desse il massimo per gli edifici delle scuole obbligatorie, darebbe, in Sardegna, il 6 per cento. Si calcola che il contributo trentacinquennale dello Stato, per coprire al cento per cento la spesa, dovrebbe essere del 7,08 per cento. Il Comune, pertanto, deve garantire ogni anno il versamento dell'1,08. Ed allora, perché lo Stato abbia la certezza che questo Comune verserà...

CONGIU (P.C.I.). L'1,08 per cento di interessi.

DETTORI (D.C.). No; la quota capitale e la quota interessi sono sommate insieme. Non si separano le voci «quota capitale» e «quota interessi». Si fa un unico calcolo. E c'è un certo ingegner Isobella, che è un esperto dei problemi dell'edilizia scolastica, che ha fatto questi calcoli in un famoso convegno del *Mulino* sui problemi dell'edilizia scolastica alcuni anni fa.

Lo Stato, dicevo, deve essere garantito che il Comune restituirà, ed allora ecco perché c'è l'impegno di una parte delle entrate. Ora, in una conversazione con il collega Congiu, esaminavamo quali opere, al di fuori degli edifici di culto, potrebbero essere escluse dalla applicazione dell'articolo 13, e siamo riusciti ad individuarne una sola: gli impianti sportivi, per i quali, peraltro, essendo in corso la presentazione al Consiglio di un apposito disegno di legge, se noi volessimo garantire ai Comuni l'accesso ai mutui per la loro costruzione, potremmo agevolmente, io ritengo, intervenire dando una garanzia sussidiaria e consentendo quindi ai Comuni, che certo non hanno una ampiezza di entrate ancora utilizzabili e disponibili a questo fine, di accedere all'Istituto di credito sportivo per ottenere mutui a questo scopo.

Io avevo una preoccupazione, che ho esternato ad alcuni colleghi, per quel che riguarda gli ospedali. Avendo il Ministero dei lavori pubblici, di recente, deliberato di concedere forti somme, per gli ospedali di Iglesias, di Carbonia e di altri centri della Sarde-

gna, e volendo i Comuni essere garantiti che l'onere che essi assumevano, per la parte di spesa non coperta dal contributo trentacinquennale dello Stato, non fosse sempre a loro carico e che la Regione intervenisse, mi proponevo di presentare un emendamento. Ma, esaminata meglio la legge in forza della quale questi mutui sono stati concessi, ho visto che c'è un chiaro riferimento alla legge 589, cioè alla legge Tupini, e ciò quindi rientra nel campo di applicazione del primo comma dell'articolo 13 che parla della legge Tupini e delle sue successive modificazioni ed integrazioni.

Ora, io ringrazio molto i colleghi che intervenendo hanno detto essere la loro una posizione spoglia e scevra di qualsiasi intento polemico nei confronti degli ordinari diocesani, non essere, cioè, la loro, una posizione che si possa configurare come anticlericale, però debbo anche dire che non mi pare che la nostra posizione sia viziata di clericalismo e voglia creare un privilegio ingiusto. Ciò perché la legge n. 168 è una legge che sta a sé, nel quadro della legislazione in materia di opere pubbliche, e non fa riferimento a quella che, invece, per tutte le altre opere pubbliche, è pur sempre la legge fondamentale, cioè la legge Tupini.

Circa l'emendamento Puddu - Peralda - Zucca, direi che, ad una prima lettura, esso potrebbe anche essere accettabile, perché nell'articolo 3 *bis* si dice: «L'impegno di cui sopra è assunto solo in caso di accertata impossibilità degli Enti interessati». Quali sono questi Enti? I Comuni e le Province ed eventualmente, come si legge nell'ultimo comma dell'articolo 5, della legge n. 168, le Diocesi. Ma è difficile accertare l'impossibilità delle Diocesi, ed è difficile accertare l'impossibilità degli Ordinari diocesani.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). L'errore dell'emendamento è che gli ordinari e le Diocesi sono una cosa diversa.

DETTORI (D.C.). No; Ordinari diocesani e Diocesi significa sostanzialmente la stessa cosa. La Diocesi è un Ente, l'Ordinario dio-

IV LEGISLATURA

CCXCII SEDUTA

27 NOVEMBRE 1964

cesano è quello che ne ha, però, la rappresentatività piena.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Ma chi può fare il mutuo è l'ordinario diocesano, quindi il vostro emendamento deve essere corretto.

DETTORI (D.C.). Onorevole Zucca, se rileggiamo l'articolo 5 per intero, vediamo che, nel caso in cui gli Ordinari diocesani contraggano mutui per la esecuzione di lavori previsti dal precedente articolo, il contributo statale è corrisposto direttamente all'Istituto mutuante. Gli enti ed istituti di credito edilizio-fondiaro e la Cassa depositi e prestiti sono autorizzati a compiere le operazioni di mutuo. Per i mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, la garanzia è prestata dai Comuni e dalle Province ovvero dalle Diocesi. Gli ordinari diocesani non sono in grado di prestare una garanzia efficiente ed efficace anche perché si tratta di una garanzia che copre un arco di tempo molto lungo. L'ordinario diocesano è un rappresentante temporaneo di una Diocesi, potendo essere trasferito. Ma vorrei concludere. Dicevo che l'emendamento Puddu-Peralda-Zucca potrebbe essere accettato, però sorge un dubbio. I Comuni e le Province non danno la garanzia. L'articolo 5 dice che allora la garanzia deve essere data dalle Diocesi. Se i Comuni e le Province non dessero la garanzia, e le Diocesi o gli Ordinari si trovassero nella impossibilità di dar essi la garanzia, allora subentra la Regione. Ma questo deve essere detto chiaramente. Si deve dire cioè che se i Comuni e le Province, che sono indicati nella legge statale come i primi enti per la garanzia, non la dessero allora subentrano le Diocesi, ma se anche le Diocesi non avessero questa possibilità (e, ripeto, è sempre difficile accertare come le Diocesi abbiano o no questa possibilità) allora subentra la Regione. Se potessimo avere una formulazione più chiara e più certa dell'emendamento, potremmo anche vedere la possibilità di accoglierlo. Vorrei però che fosse lontana da tutti l'idea che noi abbiamo voluto creare sperequazioni. Non riteniamo di averne creato perché, operando il Piano di rinascita,

è garantita ai Comuni la possibilità di eseguire senza alcun onere anche tutte le altre opere pubbliche.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che la discussione, anche se piuttosto lunga, sia stata utile. Intanto perché ha messo in luce una questione che bisogna affrontare e risolvere, ed è il senso da dare all'articolo 13 della legge 588. Io ho ascoltato con attenzione sia il collega Congiu che il collega Dettori, ma devo dire che il collega Dettori non mi ha del tutto convinto. Dice l'articolo 13 al primo comma: «Per la realizzazione di opere ammesse a contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 169 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata l'assunzione degli oneri a cui gli Enti locali debbono far fronte». Ed io credo a quanto lei dice, che cioè con la n. 169 e successive modificazioni e integrazioni dovrebbero essere comprese tutte le opere pubbliche. Mi fido — non ho fatto un controllo —, ma sarebbe grave se questa legge si riferisse soltanto a determinate opere pubbliche di competenza comunale. Lei dice che soltanto i campi sportivi rimangono fuori.

DETTORI (D.C.). Non tutte le opere degli Enti locali sono comprese.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Ecco, è anche da accertare, per esempio, se parlando della legge 589 e successive integrazioni e modificazioni, tutte le opere di competenza degli Enti locali sono comprese. Io non ho fatto accertamenti e quindi non sono in grado di dare una risposta chiara.

DETTORI (D.C.). Per gli ospedali, per esempio, posso darle un testo di decreto ministeriale, sempre per la 589.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). D'accordo; è un accertamento da fare, perché è una cosa interessantissima sapere, eventualmente, quali

opere sono escluse da questa legge.

Come ho detto, l'articolo 13 dice: «... è autorizzata l'assunzione degli oneri a cui gli enti locali debbono far fronte». Il collega Dettori ci ha fatto l'esempio della Cassa per il Mezzogiorno. Io non voglio discutere che cosa sia avvenuto per la Cassa per il Mezzogiorno, che è sempre un organo statale, un ente voluto dallo Stato, dipendente dallo Stato, controllato dallo Stato, eccetera; vi può essere un regolamento o possono essere intercorsi degli accordi per cui le cose funzionano in un certo modo. Se un Comune fa richiesta di un mutuo alla Cassa depositi e prestiti, e contemporaneamente fa richiesta alla Cassa per il Mezzogiorno perché assuma essa gli oneri cui lo stesso Comune deve far fronte, una volta avuta la risposta positiva della Cassa per il Mezzogiorno, tutto procede per il meglio e tutto è pacifico, perché al posto delle delegazioni c'è la decisione della Cassa, che dovrebbe essere preventiva e non successiva alla concessione del mutuo. Ecco, onorevole Dettori, il problema è tutto qui. E' successiva o è contemporanea, questa decisione?

DETTORI (D.C.). E' successiva.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Ma allora ha ragione il collega Congiu: cioè la Cassa intanto può intervenire in quanto la pratica di mutuo è perfezionata. Ma per perfezionare la pratica di mutuo, voi mi insegnate, poiché nessuna modifica è stata apportata, ci deve essere la pratica completa, cioè quel Comune deve avere disponibili certe delegazioni; diversamente la Cassa depositi e prestiti non concede il mutuo. Questo è il problema, perché la legge dice chiaramente che per poter concedere il mutuo il Comune deve essere in grado di garantire la sua quota. In tal caso il problema posto dal collega Congiu rimane in piedi anche per quanto riguarda la Cassa per il Mezzogiorno, se è vero, come è vero, che la decisione della Cassa è successiva al perfezionamento del mutuo.

Ma non mi riguarda quello che avviene per la Cassa per il Mezzogiorno; mi riguarda quello che avviene per opera della legge 588.

E' chiaro, dalla dizione dell'articolo, che gli oneri dei Comuni devono già esistere. La Regione, cioè, può assumere a suo carico, sui fondi del Piano, gli oneri dei Comuni in quanto questi oneri già esistono. Ma qui sorge un problema e questo problema lo pongo direttamente all'Assessore perché venga presto risolto: quando io dicevo, inascoltato come spesso mi accade, che occorreva una legislazione in attuazione di molti punti del Piano, mi avete risposto che erano tutte storie, e poi, ad ogni piè sospinto, ci accorgiamo che per parecchi punti della legge 588, occorre una legislazione di attuazione. Ecco, questo è uno dei punti, per esempio, per cui occorre una legge che dica in che modo la Regione realizza il disposto dell'articolo 13. Lo può realizzare, una volta che il mutuo è già concesso, con decreto; però ciò presuppone che esista il mutuo, che cioè l'operazione mutuo con la Cassa depositi e prestiti sia già completata. Ma per completare quel mutuo occorrono delegazioni e, quindi, siamo nuovamente d'accapo. E allora, se così stanno le cose, il collega Dettori ha torto, il che non gli capita spesso. Interpretando letteralmente l'articolo 13, si presuppone che gli oneri dei Comuni esistono già, e che il decreto della Regione sia successivo al momento degli oneri. Ecco perché, secondo me, per quanto riguarda l'articolo 13...

DETTORI (D.C.). L'articolo 6 della 684 dice che i Comuni sono autorizzati...

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Questa è la stessa cosa.

DETTORI (D.C.). Non è la stessa cosa.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Occorre una regolamentazione. La legge 588 ha bisogno di essere regolamentata in molti punti e, a mio parere, il tutto dovrebbe essere regolamentata con una legge. Comunque, ripeto, il problema ora sollevato dal collega Congiu esiste, e quindi bisogna affrontarlo e risolverlo.

Circa l'emendamento proposto dal collega Covacovich...

IV LEGISLATURA

CCXCII SEDUTA

27 NOVEMBRE 1964

PRESIDENTE. Onorevole Zucca, ho già sentito parlare di un emendamento Covacivich, ma alla Presidenza non è pervenuto.

COVACIVICH (D.C.). E' quello della Commissione.

PRESIDENTE. Ma allora non si tratta di un emendamento, si tratta del testo della Commissione.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). E' evidente. Infatti si chiede che venga soppresso.

Io non ho nulla in contrario, se il collega Peralda è d'accordo, ad aggiungere, nel nostro emendamento, la parola «Diocesi», ma non «ordinari diocesani», anche se la legge che voi citate dice che il titolare del mutuo è l'ordinario diocesano.

DEL RIO (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Diocesi non ha personalità giuridica. Ecco perché si parla di ordinari diocesani.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Egregio Assessore, io non sono molto competente in materia di Codice Canonico, anche se tanti anni fa ho preso 29 all'esame.

DETTORI (D.C.). Dovresti esserlo.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Però c'è una legge dello Stato (e prego il collega Pazzaglia di venirmi in aiuto), che parla di Comuni e Province ovvero Diocesi. E' chiaro che se le Diocesi non avessero personalità giuridica non potrebbero essere citate in una legge dello Stato. Va bene che anche il Parlamento può sbagliare nel fare leggi, d'accordo. Però la logica presuppone che quando si parla di Enti locali, e si aggiunge «Diocesi», evidentemente si parla di un ente che ha una personalità giuridica, che può assumere garanzie. Ora non può essere la stessa cosa l'ordinario diocesano e la Diocesi, perché è ridicolo che il titolare del mutuo dia anche la garanzia. Evidentemente, nella legge, per Diocesi si intende qualche cosa di diverso dal-

l'ordinario diocesano. Ripeto, io non so come realmente stiano le cose, ma è certo che il titolare del mutuo è l'ordinario diocesano ed altrettanto certo è che chi è titolare del mutuo non può garantire se stesso. Perché sarebbe assurdo in base alle norme esistenti. Evidentemente per Diocesi si intende l'ente diocesi, ente che può avere dei patrimoni così come la parrocchia. Non si può negare che la Diocesi sia un ente; e lo è anche la parrocchia. Le parrocchie intanto possono possedere dei beni in quanto hanno una personalità, perché se non vado errato, le parrocchie sono enti morali che hanno riconoscimento giuridico, per cui c'è qualcuno che le rappresenta e che può firmare a nome loro. Anche le Diocesi hanno una personalità giuridica, tant'è che vi sono i beni diocesani, i patrimoni diocesani. Quindi, secondo me, se l'articolo 3 bis non dovesse essere soppresso, potrebbe apportarsi una modifica aggiungendo alle parole «e delle Province» le parole «e delle Diocesi».

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

SPANO (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me pare che la discussione abbia messo in evidenza la effettiva necessità di chiarire o con legge o con regolamento, a seconda della forma che sarà opportuno scegliere, la portata dell'articolo 13 della legge 588 relativamente alla assunzione degli oneri a carico dei Comuni per le opere finanziate dallo Stato. E' bene che questa materia sia approfondita, ma penso che si possa fare in altra occasione, perché effettivamente possono sorgere degli equivoci e ancora non sappiamo con precisione come quell'articolo potrà essere applicato. Ci si potrebbe richiamare all'esperienza della Cassa per il Mezzogiorno, ma non credo che quella esperienza sia del tutto valida e del tutto sufficiente per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 13 della 588. Questo problema ce lo siamo posti e, ripeto, ci riserviamo di approfondirlo meglio.

IV LEGISLATURA

CCXCII SEDUTA

27 NOVEMBRE 1964

La Giunta è contraria alla proposta di soppressione dell'articolo 3 *bis*. Potrebbe invece essere accettato l'emendamento Puddu - Peralda - Zucca con la modifica proposta dallo stesso onorevole Zucca, che riporta integralmente la dizione della legge statale.

PRESIDENTE. Comunico al Consiglio che è pervenuto in questo momento un altro emendamento, firmato dagli onorevoli Dettori - Usai - Covacovich, sostitutivo totale dell'articolo 3 *bis* e che praticamente recepisce la proposta dell'onorevole Zucca.

Se i presentatori desiderano, possono illustrarlo.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Personalmente lo accetto.

PRESIDENTE. Onorevole Peralda, lei accetta il nuovo testo dell'emendamento?

PERALDA (P.S.I.). Lo accettiamo anche noi.

USAI (D.C.). Vorremmo sentirlo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

«L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, nei casi di accertata impossibilità dei Comuni e delle Province, ovvero delle Diocesi, gli oneri previsti a carico degli stessi enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 18 aprile 1962, n. 168».

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

SPANO (D.C.), Assessore ai lavori pubblici. La Giunta lo accetta.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Congiu - Raggio - Cois. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

L'emendamento Puddu - Peralda - Zucca è stato ritirato. Metto in votazione l'emendamento Dettori - Usai - Covacovich. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

ASARA, Segretario:

Art. 4

L'art. 22 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, è sostituito dal seguente:

«Si applicano alle opere stradali le disposizioni degli articoli 6, 7, 9, 11, comma 2° e 3°, e 13° della presente legge».

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

ASARA, Segretario:

Art. 5

L'art. 2 della legge regionale 14 dicembre 1959, n. 19, è sostituito dal seguente:

«La gestione e l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, e all'articolo 1 della presente legge sono affidate agli enti interessati che vi provvederanno nei modi di legge.

E' data facoltà agli enti interessati di chiedere l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta quando l'importo di essi non superi i 10 milioni di lire.

Qualora trattisi di lavori di acquedotti e fognature la esecuzione e la gestione potrà essere affidata all'Ente sardo acquedotti e fognature.

Nel caso che l'ente interessato deliberi di eseguire i lavori in amministrazione diretta, allo stesso ente potrà essere anticipata

IV LEGISLATURA

CCXCII SEDUTA

27 NOVEMBRE 1964

una somma non superiore al 50% dell'importo complessivo autorizzato e in ogni caso detta somma da anticiparsi non potrà superare i 5 milioni di lire.

Le restanti somme sino alla concorrenza del 50% dell'importo complessivo autorizzato saranno accreditate, sempre per importi non superiori ai 5 milioni di lire, a presentazione dei titoli di spesa giustificativi del precedente accreditamento.

All'Assessorato ai lavori pubblici sono in ogni caso affidati l'alta sorveglianza ed il collaudo dei lavori».

PRESIDENTE. All'articolo 5 è stato presentato un emendamento Spano - Abis. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

«L'art. 5 è sostituito dai seguenti: Art. 5 - L'art. 2 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4 e l'art. 2 della legge regionale 14 dicembre 1959, n. 19, sono abrogati. Art. 5 *bis* - La gestione e la esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4 e all'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1959, n. 19, sono affidate agli enti interessati che vi provvedono nei modi di legge. L'Assessore regionale ai lavori pubblici è autorizzato a concedere alle Amministrazioni degli Enti locali aperture di credito fino all'importo di ciascuna opera appaltata, quale risulta dal verbale di aggiudicazione o, secondo i casi, dall'atto di cottimo o dall'offerta definitiva per l'appalto a trattativa privata, detratte le ritenute di garanzia. Le predette aperture di credito possono essere autorizzate soltanto per il pagamento dei certificati di acconto compilati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori cui si riferiscono, nella misura minima fissata nei capitoli di oneri. Art. 5 *ter* - L'Assessore regionale ai lavori pubblici — quando l'importo dei lavori da eseguire non superi i 10 milioni di lire — può autorizzare gli Enti beneficiari che ne facciano richiesta ad eseguire i lavori stessi in amministrazione diretta, nei modi previsti dall'art. 328 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, dal

regolamento per la direzione e la contabilità dei lavori dello Stato approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e secondo le disposizioni della contabilità generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. In tal caso potranno essere anticipate agli Enti interessati, all'atto dell'autorizzazione dei lavori, somme non superiori al 50% dell'importo complessivo autorizzato e comunque non oltre i 5 milioni di lire. Art. 5 *quater* - L'Assessore ai lavori pubblici — cui in ogni caso restano affidati l'alta sorveglianza e il collaudo dei lavori eseguiti ai sensi della presente legge — provvederà nei modi di legge alla gestione e all'esecuzione dei lavori quando gli Enti interessati ne facciano richiesta. Qualora trattisi di lavori di acquedotti e fognature l'Assessorato potrà affidarne l'esecuzione e la gestione all'Ente Sardo Acquedotti e Fognature».

PRESIDENTE. A questo emendamento sono stati presentati altri quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

Emendamento Raggio - Cois all'emendamento Spano - Abis:

«Il secondo comma dell'art. 5 *quater* è sostituito dal seguente: "Qualora trattisi di lavori di acquedotti e fognature e gli Enti interessati ne facciano richiesta la esecuzione potrà essere dall'Assessore affidata all'Ente sardo acquedotti e fognature"».

Emendamento Raggio - Cois all'emendamento Spano - Abis:

«Nel primo comma dell'art. 5 *ter* dopo le parole "10 milioni di lire" aggiungere: "Per i Comuni o i Consorzi con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, di 30 milioni per i Comuni o i Consorzi con popolazione da 10.000 a 20.000 abitanti, di 50 milioni per i Comuni o i Consorzi con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, di 200 milioni per i Comuni capoluoghi di provincia e per le Amministrazioni provinciali"».

IV LEGISLATURA

CCXCII SEDUTA

27 NOVEMBRE 1964

Emendamento Peralda - Puddu - Zucca all'emendamento Spano - Abis:

«Nell'art. 5 *ter* anziché: "L'Assessore..." leggasì: "L'Assessorato"».

Emendamento Soggiu Piero - Puligheddu - Casu all'emendamento Spano - Abis:

«Nell'art. 5 *quater* sopprimere le parole: "Qualora trattisi di lavori di acquedotti e fognature la esecuzione e la gestione potrà essere affidata all'Ente sardo acquedotti e fognature"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Spano per illustrare il suo emendamento.

SPANO (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. L'emendamento è stato illustrato già ieri in sede di replica, per cui ritengo superflua una ulteriore illustrazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Cois per illustrare il primo degli emendamenti da lui presentati.

COIS (P.C.I.). Questo primo emendamento all'emendamento Spano - Abis concerne la parte riguardante l'Ente Sardo Acquedotti e Fognature. E' nostra opinione che se l'emendamento Spano - Abis venisse accettato così come formulato i Comuni perderebbero una parte di quelle facoltà che il provvedimento in discussione loro attribuisce. Infatti, quando si dice che l'Assessore potrà affidare all'Ente Sardo Acquedotti e Fognature i lavori concernenti fognature e acquedotti, non si dà ai Comuni la facoltà di richiedere di poter essere loro ad eseguire l'opera. Pensiamo che l'Assessore non dovrebbe avere nulla in contrario ad accettare il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Raggio per illustrare il secondo degli emendamenti da lui presentati.

RAGGIO (P.C.I.). L'emendamento pro-

pone che venga elevato il limite del mutuo da affidarsi ai Comuni in amministrazione diretta. Questo limite è nell'emendamento Spano - Abis stabilito in 10 milioni di lire. Noi ne proponiamo un aumento ed una graduazione a seconda della importanza e della dimensione dei Comuni, facendo nostra una proposta avanzata dai colleghi della maggioranza della terza Commissione. La misura della graduazione viene fissata distinguendo i Comuni di 10 mila abitanti o oltre...

USAI (D.C.). C'è anche un altro emendamento.

RAGGIO (P.C.I.). D'accordo, ma io illustro il nostro, che propone una suddivisione dei Comuni in Comuni sino a 10 mila abitanti, in Comuni sino a 20 mila abitanti, in Comuni superiori a 20 mila, in Comuni capoluoghi di Provincia e Amministrazioni provinciali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Peralda per illustrare il suo emendamento.

PERALDA (P.S.I.). Preciso che deve leggersi «5 *quater*», ritengo superflua l'illustrazione.

PRESIDENTE. Essendo assenti dall'aula i presentatori dell'ultimo emendamento, questo non potrà essere illustrato.

E' pervenuto in questo momento un altro emendamento. Se ne dia lettura.

ASARA, *Segretario*:

Emendamento Covacovich - Usai - Dettori all'emendamento Spano - Abis:

«Nel primo comma dell'articolo 5 *ter*, dopo le parole "10 milioni di lire", aggiungere: "per i Comuni o i Consorzi con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, di 20 milioni per i Comuni e i Consorzi con popolazione da

IV LEGISLATURA

CCXCII SEDUTA

27 NOVEMBRE 1964

10.000 a 20.000 abitanti, di 30 milioni per i Comuni o i Consorzi con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, di 50 milioni per i Comuni capoluoghi di Provincia e per le Amministrazioni provinciali"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Covacivich per illustrare questo emendamento.

COVACIVICH (D.C.). Concordiamo sugli emendamenti presentati dagli onorevoli Spano ed Abis in quanto essi ripropongono in una forma più ordinata gli emendamenti già apportati dalla Commissione. Sull'emendamento Peralda - Puddu - Zucca credo che non ci sia bisogno di alcuna discussione.

Con l'ultimo nostro emendamento tendiamo a modificare l'emendamento illustrato dall'onorevole Raggio, in quanto le cifre in esso proposte ci sembrano eccessive, tornando a quanto si era da noi detto. Le cifre da noi proposte ci paiono più congrue e meglio rispondenti a quelle esigenze di cautela che la Amministrazione regionale ha il diritto di avere circa le opere pubbliche eseguite in economia. Circa l'emendamento illustrato dall'onorevole Cois, se l'Assessore lo accetta, noi non abbiamo alcuna difficoltà ad approvarlo. Dichiaro infine che il nostro Gruppo è certamente contrario all'emendamento Soggiu Piero - Puligheddu - Casu.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Credo che un accordo sulle cifre sia possibile, ma non mi pare giusto paragonare una Amministrazione provinciale ad un Comune di 20 mila abitanti. Le Amministrazioni provinciali infatti hanno degli uffici tecnici attrezzatissimi che i Comuni, a meno che non siano capoluoghi di Provincia, non possono avere. Ripeto, si potrà trovare un accordo sulla cifra, ma l'emendamento illustrato dall'onorevole Raggio mi pare più logico.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

SPANO (D.C.), Assessore ai lavori pubblici. Anzitutto mi sia consentita una precisazione nei confronti della Commissione, perché l'onorevole Covacivich ha detto che abbiamo presentato l'emendamento Spano - Abis per riordinare meglio il testo della Commissione e per riordinare meglio il testo presentato dalla Giunta. Quindi, caso mai, il torto lo abbiamo fatto a noi stessi.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, riteniamo di poter accogliere l'emendamento Raggio - Cois in quanto non contrasta affatto con lo spirito informatore dell'articolo 5 *quater*. Quando prevediamo l'intervento dell'E.S.A.F. non pensiamo affatto di volerci sostituire alla volontà dei Comuni, per cui detto intervento è possibile soltanto se il Comune lo richiede. Per quanto riguarda la gradualità per gli importi di lavori in amministrazione diretta crediamo che si possa benissimo raggiungere l'accordo. Già ieri ho detto che siamo favorevoli ad accogliere il concetto della gradualità. Ci sembra che le cifre indicate nell'emendamento Raggio - Cois necessitino effettivamente di un certo ridimensionamento, in quanto il controllo per i lavori in amministrazione diretta è meno facile che per gli altri lavori. Per cui si impone un certo ridimensionamento se si vuole portare un aumento, non so, fino a 100 milioni che per i capoluoghi di Provincia e per le Province penso si possa anche accogliere: si possono mettere d'accordo i presentatori dei due emendamenti e la Giunta non ha difficoltà ad accogliere un testo emendato in questo senso. Siamo contrari, naturalmente, all'emendamento Piero Soggiu - Puligheddu - Casu perché contrasta con quanto abbiamo detto e con quanto abbiamo scritto quando abbiamo presentato il disegno di legge in discussione. Sull'emendamento Puddu - Peralda - Zucca nulla da eccepire. Lo si può agevolmente accettare.

PRESIDENTE. Poiché si è parlato di un accordo per quanto si riferisce agli emenda-

IV LEGISLATURA

CCXCII SEDUTA

27 NOVEMBRE 1964

menti comprensivi delle cifre, faccio osservare che è necessario che alla Presidenza sia fatto pervenire un testo concordato per poter permettere la votazione.

COVACIVICH (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVACIVICH (D.C.). Noi riteniamo, e l'Assessore agli enti locali sta effettuando un controllo, che nella legge sulla contabilità generale dello Stato ci siano dei limiti ai lavori in economia eseguiti dai Comuni e dalle Province; potremmo, tutt'al più, accettare un emendamento di questo genere «nei limiti consentiti dalla contabilità generale dello Stato». Ripeto, io in questo momento questa discussione non la potevo affrontare perché non ho i termini della legge; non c'è che da attendere la risposta dell'Assessore. Se nel frattempo vogliamo andare avanti, in attesa che l'Assessore dia queste notizie, andiamo pure avanti e vediamo il resto.

PRESIDENTE. Allora si procederà mettendo prima in votazione gli emendamenti all'emendamento Spano - Abis in ordine di presentazione.

Metto in votazione l'emendamento Raggio - Cois sostitutivo parziale dell'articolo 5 *quater* dell'emendamento Spano - Abis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Lasciamo in sospenso gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 5 *ter* dell'emendamento Spano - Abis, per i quali si è progettata la possibilità di un accordo. Metto in votazione l'emendamento Peralda - Puddu - Zucca. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento Soggiu Piero - Puligheddu - Casu. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento Spano - Abis ad esclusione della parte relativa alla istituzione dell'articolo 5 *ter*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5 *bis*.

ASARA, Segretario:

Art. 5 *bis*

L'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, è sostituito dal seguente:

«Per i progetti di opere il cui importo superi lire 15 milioni è sentito anche il parere del Comitato tecnico regionale dei LL.PP.».

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

ASARA, Segretario:

Art. 6

L'Assessore ai lavori pubblici è autorizzato a fare eseguire da estranei all'Amministrazione copie degli atti relativi ai progetti che siano redatti direttamente dall'Ufficio o che siano stati presentati, nel prescritto numero di copie, da professionisti o da Uffici tecnici ed a liquidarne le spese a presentazione fattura.

L'affidamento dei suddetti lavori di copiatura avviene anno per anno mediante gara d'appalto.

Detta spesa graverà sul capitolo 164 dello stato di previsione della spesa per il bilancio 1964 ed ai capitoli corrispondenti dei

IV LEGISLATURA

CCXCII SEDUTA

27 NOVEMBRE 1964

bilanci successivi, istituito per la retribuzione a tecnici estranei all'Amministrazione.

PRESIDENTE. All'articolo 6 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

Emendamento Stara - Usai - Serra:

«Sopprimere l'ultimo comma».

Emendamento Raggio - Cois:

«Art. 6 bis - L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali che ne facciano richiesta un contributo per la spesa necessaria alla progettazione e all'acquisto di attrezzature occorrenti alla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche da eseguirsi in economia.

Il contributo non potrà essere superiore al 50% per i Comuni superiori ai 30.000 abitanti, e al 70% per i Comuni inferiori ai 30.000 abitanti.

Tale contributo nella misura del 70% dovrà essere concesso con priorità ai Consorzi costituitisi fra i Comuni per la progettazione e la esecuzione e manutenzione di opere pubbliche.

La relativa spesa graverà sul capitolo del bilancio regionale di cui all'art. 25 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Serra per illustrare il primo emendamento.

SERRA (D.C.). E' stato già illustrato in Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Raggio per illustrare il secondo emendamento.

RAGGIO (P.C.I.). L'emendamento tende a ripristinare l'articolo 7, soppresso dalla Commissione, che prevedeva la concessione

di contributi non superiori al 50 per cento per l'acquisto di attrezzature necessarie all'esecuzione di opere pubbliche, in particolare opere stradali. Questa ci pare una provvidenza necessaria. E' stato rilevato ieri, nella discussione generale, che il problema viene rimandato all'esame complessivo della questione della manutenzione delle opere pubbliche regionali, ma non ci pare esista un collegamento così stretto fra i due problemi. Ci sembra, invece, possibile fin da ora mettere in legge la provvidenza alla quale, appunto, l'emendamento fa riferimento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Premesso che concordo su entrambi gli emendamenti, il secondo d'altra parte l'avevo già proposto in Commissione, vorrei richiamare l'attenzione della Giunta e del Consiglio sul notevole risparmio possibile a tanti Comuni che si sono potuti dotare di quel minimo di attrezzature per asfaltare, per esempio, le loro strade interne. Questi Comuni spenderanno solo per il materiale e non graveranno nel bilancio regionale come avviene con la sistemazione delle strade interne per mezzo dei cantieri di lavoro. C'è un pericolo, già accennato da qualche collega; e cioè che i piccolissimi Comuni si mettano in testa di far da soli. Ma poiché questa è una facoltà, ed è chiaro che l'Assessore competente consiglierà ai Comuni minori di consorziarsi, essendo l'Amministrazione regionale salvaguardata nell'applicazione del provvedimento, io pregherei il Consiglio di approvare l'emendamento. In questo modo si potranno far sistemare tutte le strade interne dei nostri Comuni senza gravare molto sui bilanci comunali e, soprattutto, sui bilanci regionali.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Covacivich. Ne ha facoltà.

COVACIVICH (D.C.). Vorrei preliminarmente dire che siamo in grado di sciogliere le riserve relativamente all'articolo 5 *ter*. Se

IV LEGISLATURA

CCXCII SEDUTA

27 NOVEMBRE 1964

l'onorevole Presidente, quando sarà il momento, vuol chiederci il parere, siamo pronti a darlo.

Sull'emendamento Raggio - Cois, cioè l'articolo 6 bis, che ripristinerebbe l'articolo 7 nel testo della Giunta e che la Commissione, su mio emendamento, aveva soppresso, noi siamo ancora del parere che in questa fase non sia ancora giunto il momento di approvare un articolo di questo genere che consente la contribuzione da parte dell'Amministrazione regionale per l'acquisto di macchine per l'esecuzione di piccole opere pubbliche e stradali ai Comuni interessati. Quale è il motivo? E qui concordava anche l'onorevole Zucca: in Commissione, infatti, ha detto che lui si riservava di studiare l'argomento e di poi portarlo in Consiglio. Ma l'argomento va studiato, il che nessuno ha avuto il tempo di fare. Noi vi diciamo quali sono i motivi per cui siamo contrari, non contrari come principio, perché l'Assessore è impegnato ad inserire questi concetti nel testo unico (possibilmente integrato da un regolamento ben chiaro e preciso).

Come abbiamo già avuto occasione di dire, il concetto di dare ai Comuni, soli o costituiti in consorzio, la possibilità di acquistare delle macchine per l'esecuzione e la manutenzione di piccole opere pubbliche, anche stradali, è al nostro Gruppo ben presente. Dobbiamo intanto prendere atto che, per la manutenzione, l'Assessore ci ha già detto che sta approntando un apposito disegno di legge che ordini e riordini tutta la materia. In coscienza non siamo in grado, in questo momento, di dare il nostro assenso a questo emendamento. Riteniamo che la questione vada meglio studiata e approfondita. Nel caso, questo emendamento dovrebbe essere integrato da norme che stabiliscano, almeno, dei criteri di massima per la concessione dei contributi e per l'esecuzione delle piccole opere pubbliche da parte delle Amministrazioni locali.

D'altra parte, un ampliamento dei limiti delle opere in conduzione diretta, che i Comuni possono eseguire è già un ampliamento delle possibilità di iniziativa che i Comuni

vengono ad avere di eseguire piccole opere, comprese quindi le opere stradali; il problema non è dunque così urgente.

Concludendo, il nostro Gruppo rimane fermo nel concetto che al momento attuale non convenga impegnarci in questo settore e che il problema vada meglio approfondito e studiato per essere inserito nel Testo Unico che noi saremo chiamati a discutere, speriamo, prima della fine di questa legislatura.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). La mia proposta era di intervenire presso i Comuni obbligandoli a consorziarsi; ed è una soluzione che risolve i dubbi che avevo in Commissione. Infatti la mia preoccupazione era che non capitasse ai Comuni quello che è capitato a molti agricoltori, che, non calcolando bene le proprie forze, hanno voluto acquistare certe macchine agricole anziché altre. Comunque, se l'Assessore può intervenire, noi siamo soddisfatti.

CONGIU (P.C.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONGIU (P.C.I.). Onorevoli colleghi, noi riteniamo che questo articolo 6 bis da noi proposto e che non fa niente altro che riprendere e modificare leggermente il testo della Giunta, quindi del proponente, sia un articolo chiave di questa legge che si propone di consentire un ulteriore decentramento delle possibilità dell'Assessorato dei lavori pubblici ai Comuni e alle Province. Quindi lo spirito della legge è che i Comuni e le Province siano messi in condizione di adempiere a questa che è una chiarissima manifestazione di volontà della Giunta e dell'Assessore proponente. Se a questi Comuni diamo la possibilità di far fare lavori in economia diretta per un miliardo e poi non gli diamo la possibilità di comprarsi le vanghe perché questi lavori vengano eseguiti, ci contraddiciamo. Ora, io in-

IV LEGISLATURA

CCXCII SEDUTA

27 NOVEMBRE 1964

vito caldamente i colleghi a tener presente che una volta stabilito il principio che siamo disposti a dare in economia lavori sino a una cifra che supera di gran lunga i 5 milioni attuali, non si comprende come non si dia quest'altro elemento di favore che rende effettivo l'esercizio di un diritto che, fra l'altro, è limitato dalla facoltà dell'Assessore di darlo o meno. E' una cosa incredibile! Per cui io raccomando caldamente che questo articolo, che, ripeto, non fa altro che riproporre quanto pensato dalla Giunta regionale, venga approvato all'unanimità.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

SPANO (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anzitutto l'emendamento Stara - Usai - Serra si intende già approvato, perché puramente formale. In relazione all'emendamento Raggio - Cois debbo fare osservare che, per quanto mi riguarda, considero l'articolo 7, che è stato soppresso, necessario e questo emendamento che lo corregge nella giusta direzione, come la conseguenza logica degli articoli che già abbiamo approvato. Perché, effettivamente, se vogliamo ampliare la facoltà dei Comuni di eseguire opere in amministrazione diretta dobbiamo in qualche modo prevedere la possibilità di aiutare questi Comuni, sia pure con tutte le cautele e limitazioni necessarie, purché i Comuni stessi non si sentano incoraggiati a chiedere più del necessario, e purché possano costituirsi delle attrezzature anche per i Comuni di scarsa rilevanza numerica. E' mia convinzione che il concetto debba essere accettato. Piuttosto, nell'emendamento Raggio - Cois, una parte...

COVACIVICH (D.C.). Non si sente niente.

SPANO (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. Eppure, ho una voce abbastanza robusta!

Dell'emendamento Raggio - Cois bisognerebbe, però, togliere l'accento alla progettazione, perché questo rischierebbe di mettere nuovamente i Comuni nei guai burocratici

nei quali si trovano oggi invischiati per la legge in vigore che addossa ai Comuni il 15 per cento degli oneri. Perché per la progettazione i Comuni dovrebbero seguire la stessa trafila burocratica che oggi seguono quando deliberano di assumersi gli oneri previsti dalla legge vigente. Noi, per quanto concerne la progettazione, tutte le volte che possiamo e quando vediamo che i Comuni ne hanno veramente bisogno, già oggi interveniamo in misura larghissima per eseguire la progettazione a totale nostro carico, e intendiamo procedere in questo senso perché comprendiamo la situazione dei Comuni, soprattutto i più piccoli; non interveniamo per i Comuni più importanti che hanno una loro attrezzatura tecnica e possono provvedere direttamente, ma — ripeto — interveniamo per i Comuni più piccoli già oggi provvedendo in misura amplissima alla progettazione, a totale nostro carico. Per concludere, considero opportuno l'accoglimento dell'emendamento; naturalmente ci rimettiamo al Consiglio, data la posizione che è stata presa in Commissione, considerandolo come la conseguenza logica degli articoli che già sono stati approvati.

COVACIVICH (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Covacivich, dopo l'intervento dell'Assessore non posso più darle la parola, ammenoché non sia per dichiarazioni di voto.

COVACIVICH (D.C.). Farò una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ecco, le darò la parola quando passeremo al voto.

Ora si tratta di sapere dai presentatori dell'emendamento Raggio - Cois se accettano la proposta fatta dall'Assessore ai lavori pubblici. In questo caso, però, occorre modificare il testo dell'emendamento.

RAGGIO (P.C.I.). Si intendono soppresse le parole: «alla progettazione».

IV LEGISLATURA

CCXCII SEDUTA

27 NOVEMBRE 1964

PRESIDENTE. D'accordo.

Metto in votazione l'emendamento Stara - Usai - Serra. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento Raggio - Cois al quale è stata apportata una modifica con la soppressione delle parole: «alla progettazione».

Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Covacivich. Ne ha facoltà.

COVACIVICH (D.C.). Grazie. Devo dichiarare che io ero favorevole, anche in Commissione bilancio, all'articolo 7 e devo anche dichiarare che la proposta di soppressione è stata avanzata proprio su richiesta dell'Assessore il quale mi aveva detto di nutrire delle perplessità. Evidentemente, oggi, nel dichiarare che è favorevole, ha sciolto le riserve e io sono ben lieto di prenderne atto. Faccio però osservare che l'ultimo capoverso non può essere inserito in questi termini nella legge; noi dobbiamo, semmai, fare riferimento al preciso capitolo di bilancio e non fare riferimento al capitolo di bilancio sul quale grava un'altra legge. Io in questo momento non ho a portata di mano né il bilancio né la legge, per cui non posso dire a quale capitolo di bilancio ci si deve riferire. Comunque pregherei la Presidenza che, in sede di coordinamento, si indichi il riferimento preciso all'apposito capitolo di bilancio. Pertanto quest'ultimo capoverso, che ha un riferimento troppo generico, deve essere sostituito dal numero dell'apposito capitolo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore ai lavori pubblici. Ne ha facoltà.

SPANO (D.C.), Assessore ai lavori pub-

blici. Poiché questa legge non si potrà applicare entro quest'anno, ritengo che il riferimento vada fatto al capitolo del bilancio dell'anno venturo.

PRESIDENTE. Onorevole Assessore, il riferimento al bilancio dell'anno prossimo non si può fare. Noi dobbiamo fare un riferimento al bilancio in corso, e questo può essere oggetto di revisione formale della legge. Comunque, l'ultimo comma dell'emendamento potrà essere opportunamente modificato in sede di coordinamento.

Chi approva l'emendamento Raggio - Cois alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7 bis.

ASARA, Segretario:

Art. 7 bis

L'art. 9 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, è abrogato e sostituito dal seguente:

«Alle imprese appaltatrici di opere realizzate in applicazione della presente legge può essere liquidato, anche prima dell'approvazione del relativo contratto, il certificato per il pagamento del primo acconto cui sia allegato lo stato di avanzamento dei lavori eseguiti».

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Per una semplice raccomandazione. Io capisco i motivi che hanno indotto la Commissione a proporre questo articolo, però con questo articolo, in pratica, si consente di fare l'appalto, di fare le consegne, e di iniziare i lavori senza che ci sia un contratto di appalto. Ora, vorrei che si agisse con cautela nell'applicazione del disposto di questo articolo.

SPANO (D.C.), Assessore ai lavori pubblici. Accettiamo la raccomandazione.

IV LEGISLATURA

CCXCII SEDUTA

27 NOVEMBRE 1964

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 7 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7 ter.

ASARA, Segretario:

Art. 7 ter

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1964 è istituito il seguente capitolo bis «Fondo per la concessione di garanzia per i mutui contratti a norma della legge 18 aprile 1962, n. 168».

A favore di detto capitolo è stornata dal cap. dello stesso stato di previsione la somma di lire

Le spese per l'attuazione dell'art. 3 bis della presente legge fanno carico al suddetto cap. bis ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

Emendamento Stara - Usai - Serra:

«L'art. 7 ter è sostituito dal seguente: "Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1964 è istituito il seguente capitolo 169 bis 'Fondo per la concessione di garanzie per i mutui contratti dagli enti interessati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 168' ". A favore di detto capitolo è stornata dal cap. 166 dello stesso stato di previsione la somma di lire 5 milioni. Le spese per l'attuazione dell'art. 3 bis della presente legge fanno carico al suddetto cap. 169 bis, ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi».

Emendamento Covacovich - Usai - Falchi Pierina:

«L'art. 7 ter è sostituito dal seguente: "Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1964 è istituito il cap. 169 bis: 'Fondo per la concessione di garanzie per i mutui contratti a norma della legge 18 aprile 1962, n. 168'. A favore di detto capitolo è stornata dal cap. 166 dello stesso stato di previsione la somma di lire 1.000.000. Le spese per l'attuazione dell'articolo 3 bis della presente legge fanno carico al suddetto cap. 169 bis ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Stara per illustrare il primo emendamento.

STARA (D.C.). L'emendamento è stato presentato quando le possibilità di attuazione della legge avevano permesso di stanziare una somma di 5 milioni. Attualmente, dato il periodo in cui ci troviamo, riteniamo di doverlo ritirare in quanto viene sostituito dall'emendamento Covacovich - Usai - Falchi Pierino il quale riduce la somma da 5 milioni a un milione.

PRESIDENTE. D'accordo. L'emendamento Stara - Usai - Serra si intende ritirato.

I presentatori del secondo emendamento hanno facoltà di illustrarlo.

COVACIVICH (D.C.). Rinunciamo alla illustrazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

SPANO (D.C.), Assessore ai lavori pubblici. La Giunta è favorevole al secondo emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento Covacovich - Usai - Falchi Pierina. Chi lo approva alzi la mano.

IV LEGISLATURA

CCXCII SEDUTA

27 NOVEMBRE 1964

(E' approvato).

E' stato presentato un emendamento che istituisce un articolo 7 *quater*. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

Emendamento Stara - Usai - Serra:

«Art. 7 *quater*: "Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1964 è istituito il cap. 164 *bis* 'Spese per lavori di copiatura di atti relativi a progetti di opere di interesse degli Enti locali'... A favore di detto capitolo è stornata dal cap. 164 dello stesso stato di previsione la somma di lire 2 milioni. Le spese per l'attuazione dell'art. 6 della presente legge fanno capo al suddetto cap. 164 *bis* ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi».

PRESIDENTE. L'onorevole Stara ha facoltà di illustrare l'emendamento.

STARA (D.C.). Signor Presidente, l'emendamento è una conseguenza dell'articolo precedente e non credo occorra illustrarlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

SPANO (D.C.), Assessore ai lavori pubblici. La Giunta è favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo Stara - Usai - Serra che istituisce l'articolo 7 *quater*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

ASARA, Segretario:

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Sta-

tuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Comunico che non è ancora pervenuto alla Presidenza l'annunciato emendamento concordato fra i presentatori dei due emendamenti all'articolo 5 *ter* e pertanto i due emendamenti Raggio - Cois e Covacivich - Dettori - Usai verranno messi in votazione separatamente.

Perché i consiglieri ricordino, se ne ridia lettura.

ASARA, Segretario:

Emendamento Raggio - Cois:

«Art. 5 *ter* - Nel primo comma dopo le parole "10 milioni di lire" aggiungere: "per i Comuni o i Consorzi con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, di 30 milioni per i Comuni o i Consorzi con popolazione da 10.000 a 20.000 abitanti, di 50 milioni per i Comuni o i Consorzi con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, di 200 milioni per i Comuni capoluogo di Provincia o per le Amministrazioni provinciale"».

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Anziché 200 milioni si metta 100 milioni.

ASARA, Segretario:

Emendamento Covacivich - Usai - Dettori all'emendamento Spano - Abis:

«Nel primo comma dell'articolo 5 *ter*, dopo le parole 10 milioni di lire aggiungere: "per i Comuni o i Consorzi con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, di 20 milioni per i Comuni o i Consorzi con popolazione da 10.000 a 20.000 abitanti, di 30 milioni per i Comuni o i Consorzi con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; di 50 milioni per i

IV LEGISLATURA

CCXCII SEDUTA

27 NOVEMBRE 1964

Comuni capoluoghi di Provincia e per le Amministrazioni provinciali"».

PRESIDENTE. Questi due emendamenti non furono messi in votazione perché si era affacciata l'ipotesi che si potesse giungere a una unificazione delle cifre. In realtà a questa Presidenza non è pervenuto alcun emendamento in proposito e quindi i due emendamenti verranno messi in votazione in ordine di presentazione.

COVACIVICH (D.C.). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVACIVICH (D.C.). Nel mio intervento avevo spiegato che le cifre da noi proposte ci sembravano congrue, però avevo anche fatto osservare che, nel frattempo, avevamo fatto chiedere a uffici competenti se la legge di contabilità generale dello Stato poneva dei limiti ai lavori in economia eseguiti da enti locali, Comuni e Province. La risposta è questa: la legge dà soltanto la facoltà agli enti interessati di eseguire lavori in economia. I limiti delle cifre sono posti dai regolamenti interni che ciascun Comune ha votato per la esecuzione dei lavori in economia. I regolamenti interni, per i Comuni che li hanno adottati, hanno avuto poi l'approvazione delle Giunte provinciali amministrative. I limiti sono quindi quelli che ogni Comune si è dato.

Ora, è evidente che qualora un Comune dovesse deliberare in maniera difforme dai limiti liberamente postisi, la deliberazione stessa non potrebbe avere la ratifica della autorità tutoria. Se il Comitato di controllo l'approva, evidentemente il Comune è autorizzato a eseguire lavori in economia per una cifra superiore a quella che lui stesso si era imposto con l'approvazione del regolamento. Pare pertanto ben chiaro il rapporto fra Amministrazione regionale e i Comuni interessati. Dobbiamo vedere se sia il caso di mettere, in questa legge, dei limiti nostri che non possono essere neanche valicati dal Comitato di controllo. Noi avevamo, così d'accordo con l'Assessore, proposto questi limiti. Pensiamo che questi siano ancora validi, tanto più, ri-

peto, che abbiamo, a distanza di qualche mese, la possibilità di riesaminare tutto il problema. Comunque, perché non prenda un altro scivolone, mi rimetto a quello che la Giunta pensa di proporre.

PRESIDENTE. Onorevole Covacivich, io le ho dato la parola per esprimere la sua volontà di voto in modo che il Consiglio la conoscesse.

COVACIVICH (D.C.). Voterò secondo la decisione della Giunta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Penso che se gli onorevoli Raggio e Cois accettano la proposta di ridurre la somma di 200 milioni per i Comuni capoluoghi di Provincia e per le Amministrazioni provinciali a 100 milioni, il Consiglio potrebbe approvare all'unanimità l'emendamento. Tanto più che questi sono limiti stabiliti in legge per l'Assessorato, che non può concedere somme oltre questi stessi limiti. E' chiaro che poi la concessione o meno verrà fatta a seconda della discrezionalità dei lavori, della disponibilità di controllo, dell'attrezzatura di ciascun Comune e così via. Ci può essere un Comune che merita di avere per 20 milioni, per esempio, o altri che anche superando i 10 mila abitanti non meritano nemmeno un milione perché per nulla attrezzati. E' quindi una facoltà, non è un obbligo né per l'Assessore né per i Comuni.

Pertanto, così stando le cose, a me pare che l'emendamento, modificato così in questo senso, possa essere accettato dalla Giunta e votato dal Consiglio.

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento accettano la modifica proposta?

RAGGIO (P.C.I.). Sì.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

IV LEGISLATURA

CCXCII SEDUTA

27 NOVEMBRE 1964

SPANO (D.C.), Assessore ai lavori pubblici. La Giunta accetta l'emendamento Raggio - Cois modificato secondo la proposta dell'onorevole Zucca.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Raggio - Cois modificato. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'emendamento Covacivich - Dettori - Usai è decaduto. Metto ora in votazione la parte dell'emendamento Spano - Abis all'articolo 5 tendente ad istituire l'articolo 5 ter. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Norme per la esecuzione di opere pubbliche».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	50
votanti	49
maggioranza	25
favorevoli	37
contrari	12
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Arru - Asara - Atzeni Alfredo - Atzeni Licio - Cadeddu - Cambosu - Campus - Cara - Casu - Chessa - Cois - Congiu - Contu Anselmo - Contu Felice - Corrias - Costa - Covacivich - Del Rio - De Magistris - Dettori - Falchi Pierina - Filigheddu - Floris - Ghirra - Giagu De Martini - Lai Giovanni Maria - Masia - Melis - Mereu - Milia - Murgia - Nioi - Pazzaglia - Peralda - Pettinau - Pinna - Puligheddu - Raggio - Sassu - Serra - Soddu - Spano - Stara - Torrente - Urraci - Usai - Zaccagnini - Zucca.

Si sono astenuti: Vicepresidente Sotgiu Girolamo).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio riprenderanno martedì 1 dicembre alle ore 10 e 30.

La seduta è tolta alle ore 13 e 40.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Avv. Marco Dillberto

Stabilimento Tipografico Editoriale G. Fossataro - Cagliari

Anno 1964